

**STATUTO DI CONSORZIO FRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIO
CON ATTIVITA' ESTERNA**

**CROCE ROSSA ITALIANA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
TITOLO I**

Denominazione - Sede - Scopo - Obiettivi - Durata

Art. 1.

È costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato "Consorzio Comitati CRI Provincia Pesaro e Urbino".

Art. 2.

La sede legale è fissata in Pesaro Via Saffi, 8. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito della stessa Provincia, mentre il trasferimento della sede legale fuori della Provincia medesima è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

Art. 3.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o incremento del fondo consortile.

Il Consorzio è apartitico e non persegue finalità di rappresentanza sindacale né corporativa.

Art. 4.

Il Consorzio è costituito per i seguenti scopi e finalità :

- a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività sanitarie, socio sanitarie e/o educative: gestione del servizio di emergenza e dei trasporti urgenti, trasporti sia prevalentemente Sanitari che non prevalentemente sanitari, servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale), noleggioro con o senza autista di ambulanze;
- b) svolgere attività finalizzate alla formazione, sia interna che esterna in materia sanitaria di Primo soccorso e di certificazione per l'utilizzo di attrezzature e presidi sanitari, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o

lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;

c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali.

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

Destinatari dei servizi svolti dal Consorzio sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altri consorzi, enti, società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto per analogia delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del codice civile solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

Le norme di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

Il Consorzio agisce e svolge la propria attività nel rispetto comunque dei principi della Croce Rossa Italiana come sottoscritto e approvato dai comitati locali che ne fanno parte.

Le attività ed i servizi potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l'opera dei Consorziati o da persone fisiche o giuridiche appositamente incaricate con delibera del Consiglio Direttivo, anche a favore del mercato in generale, nel rispetto dei principi sopra indicati e delle disposizioni legislative in materia vigenti.

Art. 5.

Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha la durata di anni venticinque, a

decorrere dalla data della sua costituzione.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 24 del presente Statuto.

TITOLO II

Fondo consortile - Divieto di contrarre debiti

Art. 6.

Il fondo consortile è costituito

- a) da un numero illimitato di quote di partecipazione che le singole Consorziato sono tenute a versare al momento della costituzione ovvero della successiva richiesta di adesione. :
- b) da un finanziamento di almeno euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) effettuato una tantum dai Consorziati Fondatori all'atto della costituzione del Consorzio;
- c) dai contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà definita con delibera del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea prima dell'inizio di ogni anno solare, eccezion fatta per l'anno 2015, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
- d) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni di cui dell'art. 12 promosse solo dai Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio Direttivo;
- e) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri Enti pubblici, nonché da operatori privati;
- f) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote.
- g) da eventuali lasciti e donazioni;

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il Consorzio non può contrarre debiti verso intermediari creditizi o finanziari né assumere impegni di spesa eccedenti il fondo consortile.

TITOLO III

Categorie di Consorziati - Requisiti dei Consorziati -
Diritti ed obblighi dei Consorziati - Scioglimento del
rapporto consortile nei confronti di singoli Consorziati

Art. 7.

Il Consorzio è costituito e formato dai soci Consorziati Fondatori e dai soci Consorziati Aderenti. La maggior parte dei consorziati dovrà appartenere ai Comitati C.R.I. della Provincia di Pesaro e Urbino.

I Consorziati Aderenti sono quelli che hanno aderito al Consorzio dopo la sua costituzione. Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono far parte e chiedere di entrare a far parte in qualità di soci del Consorzio i Comitati C.R.I. a prevalente componente volontaria dei propri associati ed iscritti, che rispettino i requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto. Coloro che intendono far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Consiglio. La domanda di ammissione dovrà motivare la richiesta, esprimendo il tipo di apporto con cui l'aspirante Consorziato prevede di contribuire alle finalità perseguite dal Consorzio, essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante e dovrà contenere l'espressa attestazione di piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno se già approvato e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione incondizionata delle stesse nella loro integralità.

La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del legale rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno al Consorzio il soggetto richiedente.

La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla decisione stessa, dovendosi ritenere in difetto di comunicazione non accolta la domanda di ammissione.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il Consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 6 del presente Statuto, con l'avvertenza che il contributo annuale di cui alla richiamata lettera c) dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio rispetto alla data di adesione.

La qualifica di Consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti, nonché l'assoggettamento agli obblighi di cui al successivo art. 8, decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al

fondo consortile.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente parziale versato.

Art. 8.

I Consorziati sono obbligati:

- a) ad essere in possesso dei requisiti normativi per l'espletamento degli impegni assunti dal Consorzio stesso;
- b) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono scopi in contrasto con le finalità del Consorzio stesso o con esse concorrenti o in conflitto di interesse;
- c) a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- d) a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
- e) a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- f) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento degli scopi consortili;
- g) a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;
- h) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Consiglio Direttivo per la promozione del Consorzio;
- i) a non divulgare, per finalità diverse da quelle consortili, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
- l) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.

Art. 9.

I Consorziati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- b) partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati;

d) recedere dal Consorzio nell'ipotesi in cui non approvino l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 6 c) senza alcun onere o spesa ulteriore a loro carico, secondo le modalità previste all'art. 10.

Art. 10.

La qualifica di Consorziato si perde per:

a) recesso, che può essere esercitato dal consorziato in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, come definiti al successivo art. 12. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo la completa regolazione ed estinzione delle obbligazioni pendenti assunte. Il Consorziato può recedere dal Consorzio ove non approvi l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 6 c) ed in tal caso il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, senza alcun ulteriore onere - anche di carattere economico - a carico del consorziato medesimo. Tale forma di recesso deve essere esercitata immediatamente dopo che l'assemblea ha deliberato il contributo annuale di cui all'art. 6 c) relativo al successivo anno solare, per il quale il consorziato non intende corrispondere il relativo contributo annuale;

b) esclusione, fatto salvo il diritto del Consorzio ad eventuali iniziative per il risarcimento dei danni, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Consorziato, che:

1. risulti inadempiente o contravvenga agli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno o non rispetti gli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

2. commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome, l'attività e l'immagine del Consorzio;

3. non rispettino gli obblighi previsti art. 8 del presente statuto;

4. sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;

5. sia moroso nel pagamento delle quote e dei contributi consortili.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale, prima dell'adozione formale della delibera, dovrà informare preventivamente il Consorziato del provvedimento in corso d'adozione nei suoi confronti, tramite una delle modalità di comunicazione specificate al successivo articolo 16 del presente Statuto previste in materia di convocazione dell'Assemblea dei Consorziati, in modo che il Consorziato

medesimo possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni.

Decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consorziato, il Consiglio Direttivo, qualora il Consorziato medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, potrà formalmente deliberare la perdita della qualifica di Consorziato. Avverso la delibera del Consiglio Direttivo, che comporta la perdita della qualifica di Consorziato, da comunicarsi a cura del Consiglio Direttivo con le stesse modalità di comunicazione sopra precisate, il Consorziato potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Consiglio Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorziato del soggetto in esclusione restano sospesi e non esercitabili.

Art. 11.

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del Consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Consorziati.

TITOLO IV

Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati

Art. 12.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte dal Consorzio stesso solo a condizione che i negozi giuridici siano posti in essere per il perseguimento dei fini del Consorzio e in favore della comunità dei Consorziati, ovvero pure di una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo benefici, sia pure indiretti, per tutti i restanti partecipanti al Consorzio. Specificatamente, le obbligazioni potranno essere assunte:

- a) in nome proprio e per conto di tutti i Consorziati;
- b) in nome proprio e per conto di uno o di alcuni Consorziati, qualora all'operazione siano direttamente interessati uno o più Consorziati e questi abbiano conferito espresso mandato ad agire nel loro interesse. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo

indicato dall'art. 2615 del Codice Civile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari o garanzie escutibili a prima richiesta per l'operazione stessa, nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo in funzione della specificità dell'operazione, anche per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

In entrambi i casi il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di valutare compiutamente in via preventiva gli impegni derivanti dal negozio, dandone anticipata comunicazione ai diretti interessati e, una volta conclusa l'operazione, di fornire rendiconto entro i successivi 15 giorni a tutti i Consorziati.

TITOLO V

Gli Organi del Consorzio

Art. 13.

Gli Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo/Presidente del Consorzio;
- 4) l'Organo di Controllo.

Art. 14.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i Consorziati, rappresentati dal Presidente-Legale Rappresentante dei rispettivi Comitati CRI che fanno parte del Consorzio, ovvero da un componente/socio del Comitato CRI eletto dal Consiglio Direttivo del relativo Comitato CRI, i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. Ciascun Consorzio esprime un voto.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15.

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera in merito a:

- a) nomina, sostituzione e revoca il Presidente del Consiglio Direttivo che in tale veste è anche il Presidente del Consorzio;
- b) nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;

- d) approvazione del bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvazione del rendiconto annuale della gestione predisposto dal Consiglio Direttivo e revisionato dall'Organo di Controllo;
- f) il reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- g) ricorsi presentati dai Consorziati esclusi o non ammessi nei casi previsti dal art. 10 del presente Statuto;
- h) approvazione del Regolamento Interno di gestione e di attività del Consorzio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- i) tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché gli altri argomenti sui quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione assembleare.

Art. 16.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione. In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando ad essa partecipino tutti i Consorziati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato di volta in volta dal medesimo.

Ogni Consorziato può delegare un altro Consorziato per rappresentarlo in Assemblea. Nessun Consorziato può avere più di una delega. La delega non può essere conferita al Consorziato che rivesta la carica di componente del Consiglio Direttivo. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei consorziati.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati, espressi in forma palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito registro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario a disposizione dei Consorziati per visione.

Art. 17.

L'Assemblea straordinaria dei soci, convocata con le stesse modalità prescritte dal precedente art. 16 dello Statuto, delibera con voto palese in merito a:

- a) modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;
- b) scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
- d) responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati aventi diritto al voto. Tuttavia, per quanto attiene ai punti (a) e (b) di cui sopra, le deliberazioni avranno valore solo a condizione che i tre quarti dei Consorziati Fondatori si siano espressi in favore degli argomenti posti in votazione.

Art. 18.

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti, variabile da tre a cinque, compreso il Presidente, scelti fra i Presidenti - legali rappresentanti, (ovvero da un componente/socio del Comitato CRI eletto dal Consiglio Direttivo relativo del Comitato CRI), dei soci del Consorzio. Nel consiglio deve essere assicurata la rappresentanza dei Comitati Locali sia dell'entroterra che della costa.

I membri scaduti possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica nella prima successiva Assemblea Ordinaria.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

In tal caso, i Consiglieri restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è insediato.

I Membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica, salvo presentazione di giustificati ed eccezionali motivi,

che siano approvati dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione delle sedute e le delibere consortili è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, ovvero su domanda di almeno due Consiglieri. I suoi componenti e l'Organo di Controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui essa si svolgerà.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno ventiquattr'ore prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per amministrare il Consorzio. In particolare, il Consiglio Direttivo:

1. nomina il Vice Presidente Vicario e, occorrendo, uno o più Vice Presidenti esecutivi, l'eventuale Presidente Onorario e gli eventuali Vice Presidenti Onorari;
2. predispone il Regolamento Interno di gestione e funzionamento del Consorzio;
3. cura la regolare tenuta dei registri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
4. formula le strategie di azione del Consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuove le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili;
5. delibera in ordine alla gestione del nome e del logo del Consorzio e del relativo Regolamento di Utilizzo, all'adozione di altri marchi e alla eventuale obbligatorietà

di tali marchi per tutti i Consorziati;

6. definisce le caratteristiche delle funzioni contrassegnate dal Marchio del Consorzio o da altri marchi adottati ai sensi del precedente punto 6), ed approva le condizioni normative anche di carattere tecnico destinate all'applicazione nei rapporti tra i Consorziati, relative alle funzioni medesime;
7. può istituire appositi Comitati permanenti e Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
8. predispone il Regolamento di Ammissione e Partecipazione al consorzio;
9. determina le quote di ingresso dei nuovi Consorziati, nonché i contributi specifici di cui alla lettera d) dell'art. 6 del presente Statuto;
10. definisce la tipologia, le modalità di erogazione, nonché i livelli dei servizi ed i controlli per la verifica del loro rispetto;
11. delibera in merito alla definizione dei parametri da utilizzare per la determinazione dei contributi dovuti dai Consorziati;
12. formula il preventivo annuale di spesa, il bilancio previsionale annuale e in relazione ad esso definisce l'entità dei contributi ordinari e degli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
13. ove del caso, delibera in merito all'ammontare dei contributi dovuti dai soggetti utilizzatori per la concessione della licenza all'uso del Marchio del Consorzio e l'iscrizione negli Elenchi tenuti dal Consorzio;
14. delibera l'adozione di nuovi servizi, di iniziative promozionali e pubblicitarie, nel rispetto del preventivo di spesa approvato dall'Assemblea;
15. predispone il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
16. approva le richieste di adesione al Consorzio, previa verifica dei requisiti dei richiedenti e delibera sull'esclusione e recesso dei consorziati;
17. delibera in ordine alle richieste dei Consorziati di cessione della quota consortile;
18. predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
19. definisce le modalità, i criteri e l'importo degli incentivi e delle penalità connessi all'attivazione dei meccanismi di incentivazione e/o penalizzazione;
20. delibera in merito alle modifiche dell'elenco allegato sotto la lettera "A" dello Statuto del Consorzio contenente l'elenco dei Consorziati;
21. delibera in merito a qualunque negozio giuridico da compiere;

22. delibera in ordine alle modalità di fruizione dei servizi del Consorzio da parte dei Consorziati e dei terzi;
23. delibera in ordine alla conclusione di accordi e convenzioni con altre società, Enti e terzi in genere;
24. delibera, in generale, su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

Art. 19.

Al Presidente del Consiglio Direttivo-Presidente del Consorzio spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Consorziati;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) rappresentare legalmente il Consorzio ad ogni effetto;
- d) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente vicario. La firma consortile spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente vicario.

Art. 20.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisponde, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività svolte dal Consorzio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno e dall'inventario al termine di ciascun anno solare. Detto rendiconto sarà redatto secondo i principii e la disciplina indicata dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società di capitali non quotate. Gli avanzi di amministrazione eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti negli esercizi successivi a quello in cui sono stati conseguiti, anche mediante contenimento del contributo ordinario.

È obbligo del Consiglio Direttivo predisporre un bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità dei contributi consortili annuali di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21.

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, di gestione e attività del consorzio a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati e che, tra l'altro, dovrà definire anche le

concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e Consorziati nonché tra i Consorziati medesimi.

Art. 22.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Tesoriere.

Il Tesoriere ha in consegna i beni consortili, compresa la cassa sociale; cura la contabilità del Consorzio; redige l'inventario annuale dei beni consortili; redige la bozza di bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e di quello preventivo per il nuovo anno, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23.

L'Assemblea dei Consorziati, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori o un Revisore Unico. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo così nominato. I membri durano in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Revisori non possono essere eletti tra i Consorziati.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo è affidato:

- a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario;
- b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- d) la vigilanza sull'attività e la gestione del Tesoriere, ove nominato;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Consorziati;
- f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Il Revisore Unico sarà scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito registro. Ogni Consorziato può segnalare i fatti che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili o nello sviluppo dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e gli Organi consortili, ritenesse censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve effettuare gli approfondimenti del caso, fornire una relazione al segnalatore, esprimendo le proprie

valutazioni e tenerne conto nella relazione annuale sul bilancio. Se la segnalazione è fatta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di Consorziati, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

TITOLO V

Scioglimento del Consorzio

Art. 24.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 17 del presente Statuto, inclusa la necessità, perché la delibera abbia valore, del voto favorevole dei tre quarti dei Consorziati Fondatori.

In seguito alla decisione di scioglimento, il Consiglio Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Consiglio Direttivo uscente dovrà:

1. consegnare i registri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;
2. redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
3. redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività sarà ripartito tra i Consorziati fino a concorrenza dell'apporto una tantum conferito all'atto dell'adesione al Consorzio, rivalutato con l'indice dei

prezzi al consumo calcolato a partire dell'anno di ingresso;

Qualora invece il rendiconto di liquidazione evidenziasse passività eccedenti il Fondo Consortile, il disavanzo sarà sopportato dai Consorziati in proporzione ai contributi determinati in conto delle spese di gestione.

TITOLO VI

Clausola arbitrale e norme di rinvio

Art. 25.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziarica dovrà essere devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro Unico, come sopra istituito, deciderà, secondo equità, entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, salvo il rispetto del contraddittorio.

La decisione dell'Arbitro Unico è inappellabile e vincolante per le parti che si impegnano, fin d'ora, ad accettarla.

La sede dell'Arbitrato è presso il domicilio dell'Arbitro Unico.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione motivata dall'Arbitro Unico.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Consiglieri, Liquidatori, Revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile.

Art. 26.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono e si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di Consorzi in quanto compatibili ed applicabili.

ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA DENOMINATO
"Consorzio Comitati CRI Provincia Pesaro e Urbino"

=====

Fossombrone, li 29 settembre 2015

Con il presente atto tra i signori:

- **CONTINI CLAUDIO**, nato a Cagli (PU) il 30 gennaio 1954, residente a Fossombrone, Via delle Ginestre n. 19, quadro direttivo, codice fiscale CNT CLD 54A30 B352D, domiciliato per la carica in Fossombrone, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Fossombrone A.P.S.**" con sede in Fossombrone (PU), Via Fratelli Kennedy n. 25, codice fiscale e partita iva 02531890412, che ha assunto al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013 che, in copia conforme all'originale, rilasciata dal Notaio Giulia Clarizio di Roma in data 9 settembre 2015, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", avendone i poteri quale Presidente;

- **FRULLI CLAUDIO** nato a Rimini il 28 dicembre 1958, residente a Misano Adriatico, Via Salvator Dalì n. 4/A, dirigente, codice fiscale FRL CLD 58T28 H294Z, domiciliato per la carica in Pesaro, Ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Pesaro A.P.S.**" con sede in Pesaro, Via A. Saffi n. 8, codice fiscale e partita iva 02531980411, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **DAMIGNANI RITA** nata a Pergola il giorno 8 aprile 1965, residente a San Lorenzo in Campo, Via San Vito sul Cesano n. 114, operaia, codice fiscale DMG RTI 65D48 G453U, domiciliata per la carica in Pergola, ove appresso, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Pergola A.P.S.**" con sede in Pergola, Piazza Garibaldi n. 23/A, codice fiscale 02531930416, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **BRIGIDI CRISTINA** nata a Pesaro il 14 maggio 1965, residente a Vallefoglia, frazione Montecchio, via Mazzini, 52/B, impiegata, codice fiscale BRG CST 65E54 G479V, domiciliata per la carica in Vallefoglia, ove appresso, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Montelabbate A.P.S.**" con sede

in Vallefoglia, frazione Montecchio, Via dell'Industria snc, codice fiscale e partita iva 02531960413, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **BERNARDINI GIULIANO** nato a Sassocorvaro il 22 gennaio 1983, residente a Sant'Angelo in Vado, Via Piobbichese n. 7, tecnico, codice fiscale BRN GLN 83A22 I459D, domiciliato per la carica in Sant'Angelo in Vado, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Sant'Angelo in Vado A.P.S.**" con sede in Sant'Angelo in Vado, Via Pratello di Santa Maria n. 22, codice fiscale e partita iva 02531940415, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **LANI GABRIELE** nato a Urbino il 2 dicembre 1970, residente a Urbino, Via Padre Lamberto Torbidoni n. 20, coordinatore infermieristico, codice fiscale LNA GRL 70T02 L500A, domiciliato per la carica in Urbino, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Urbino A.P.S.**" con sede in Urbino, Via Sasso n. 122, codice fiscale e partita iva 02531950414, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **SERI LUCIANO** nato a Mondolfo il giorno 1 ottobre 1958, residente a Mondolfo, frazione Marotta, Via Palermo n. 39, ottico, codice fiscale SRE LCN 58R01 F348B, domiciliato per la carica in Mondolfo, frazione Marotta, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Marotta - Mondolfo A.P.S.**" con sede in Mondolfo, frazione Marotta, Viale Europa n.1, codice fiscale e partita iva 02531990410, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **TORRI FILIPPO** nato a Cagli il 22 ottobre 1963, residente a Cagli, Via Gaetano Lapis n. 82, tecnico informatico, codice fiscale TRR FPP 63R22 B352J, domiciliato per la carica in

Cagli, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato locale denominato **"Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Cagli A.P.S."** con sede in Cagli, via Flaminia n.98, codice fiscale e partita iva 02531910418, che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, avendone i poteri quale Presidente;

- **CAMERACANNA DANIELA** nata a Roma il 9 settembre 1950, residente a Fano, Strada Nazionale Adriatica Sud n. 229, pensionata, codice fiscale CMR DNL 50P49 H501Q, domiciliata per la carica in Fano, ove appresso, la quale interviene al presente atto in qualità di Commissario del Comitato locale denominato **"Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Fano A.P.S."** con sede in Fano, Via Carlo Gozzi n. 10/B, codice fiscale e partita iva 02531900419, che ha assunto al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, nonchè in forza di ordinanza presidenziale n. 520/13 del 27 dicembre 2013 che, in copia conforme all'originale, rilasciata dal Notaio Giulia Clarizio di Roma in data 9 settembre 2015, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, avendone i poteri quale Commissario;

- **SALPANTI GIANCARLO** nato ad Acqualagna il 23 aprile 1947, residente a Fermignano, Via Monte Asdrualdo n. 8/B, pensionato, codice fiscale SLP GCR 47D23 A035Z, domiciliato per la carica in Fermignano, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Commissario del Comitato locale denominato **"Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Fermignano A.P.S."** con sede in Fermignano, Via Donizetti n.21, codice fiscale e partita iva 02531920417,

che ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1-bis, comma 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, come da ordinanza presidenziale n. 506/13 del 23 dicembre 2013, come sopra allegata, nonchè in forza di ordinanza presidenziale n. 74/14 del 17 marzo 2014 che, in copia conforme all'originale rilasciata dal Notaio Giulia Clarizio di Roma in data 9 settembre 2015, si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, avendone i poteri quale Commissario;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Viene costituito un Consorzio con attività esterna sotto la denominazione **"Consorzio Comitati CRI Provincia Pesaro e Urbino"**.

Art.2

La sede del consorzio viene fissata nel Comune di Pesaro, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale del Consorzio è in Pesaro, Via Saffi, 8.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito della stessa Provincia, mentre il trasferimento della sede legale fuori della Provincia medesima è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

Art. 3

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o incremento del fondo consortile.

Il Consorzio è apertistico e non persegue finalità di rappresentanza sindacale né corporativa.

Il Consorzio è costituito per i seguenti scopi e finalità :

- a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività sanitarie, socio sanitarie e/o educative: gestione del servizio di emergenza e dei trasporti urgenti, trasporti sia prevalentemente Sanitari che non prevalentemente sanitari, servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale), noleggio con o senza autista di ambulanze;
- b) svolgere attività finalizzate alla formazione, sia interna che esterna in materia sanitaria di Primo soccorso e di certificazione per l'utilizzo di attrezzature e presidi sanitari, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;
- c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali.

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio;
- 4)

l'Organo di Control

Detti organi sono eletti e funzionano a norma di legge e dello Statuto di seguito allegato.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti dall'Assemblea.

Si conviene che il primo Consiglio Direttivo duri in carica per cinque anni ed è rieleggibile e sia formato da cinque membri a comporre il quale vengono nominati i signori:

- Contini Claudio, come sopra generalizzato, Presidente;
- Lani Gabriele, come sopra generalizzato, Consigliere;
- Frulli Claudio, come sopra generalizzato, Consigliere;
- Seri Luciano, come sopra generalizzato, Consigliere;
- Torri Filippo, come sopra generalizzato, Consigliere;

che accettano ed incaricano il notaio autenticante di procedere all'iscrizione delle proprie nomine e ad ogni adempimento, anche informatico, connesso al presente atto nel competente Registro delle Imprese.

Art. 10

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto si fa espresso riferimento agli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. c.c.

Art.11

I promotori, essendo destinato il Consorzio a svolgere attività con terzi, chiedono che l'atto costitutivo venga iscritto nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino.

Art. 12

L'adesione al Consorzio di ulteriori soggetti rispetto ai sottoscrittori dell'atto costitutivo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Consiglio. La domanda di ammissione dovrà motivare la richiesta, esprimendo il tipo di apporto con cui l'aspirante Consorziato prevede di contribuire alle finalità perseguite dal Consorzio, essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante e dovrà contenere l'espressa attestazione di piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno se già approvato e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione incondizionata delle stesse nella loro integralità.

La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del legale

rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno al Consorzio il soggetto richiedente.

La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla decisione stessa, dovendosi ritenere in difetto di comunicazione non accolta la domanda di ammissione.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il Consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 6 dello Statuto Sociale, con l'avvertenza che il contributo annuale di cui alla richiamata lettera c) dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio rispetto alla data di adesione. La qualifica di Consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti, nonché l'assoggettamento agli obblighi di cui al successivo art. 8, decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente parziale versato.

Art. 13

Il Consorzio si dichiara costituito sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e delle norme di funzionamento contenute nello statuto sociale che, firmato dalle parti e dal Notaio autenticante, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Le spese del presente atto sono poste a carico **del consorzio**. Il presente contratto sarà depositato fra gli atti del notaio autenticante.

F.to Claudio Contini

" Frulli Claudio

" Damignani Rita

" Cristina Brigidi

F.to Giuliano Bernardini

" Gabriele Lani

" Seri Luciano

" Filippo Torri

" Daniela Cameracanna

" Salpanti Giancarlo

Pubblici o Privati, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

Destinatari dei servizi svolti dal Consorzio sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altri consorzi, enti, società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto per analogia delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del codice civile solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

Le norme di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

Il Consorzio agisce e svolge la propria attività nel rispetto comunque dei principi della Croce Rossa Italiana come sottoscritto e approvato dai comitati locali che ne fanno parte.

Le attività ed i servizi potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l'opera dei Consorziati o da persone fisiche o giuridiche appositamente incaricate con delibera del Consiglio Direttivo, anche a favore del mercato in generale, nel rispetto dei principi sopra indicati e delle disposizioni legislative in materia vigenti.

Art. 4

Il Consorzio è costituito e formato dai soci Consorziati Fondatori e dai soci Consorziati Aderenti. La maggior parte dei consorziati dovrà appartenere ai Comitati C.R.I. della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono far parte e chiedere di entrare a far parte in qualità di soci del Consorzio i Comitati C.R.I. a prevalente componente volontaria dei propri associati ed iscritti, che rispettino i requisiti di cui all'art. 8 dello statuto sociale di seguito allegato.

Art. 5

Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data della sua costituzione.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza

del termine nei modi indicati dall'articolo 24 del presente Statuto.

Art. 6

Il fondo consortile è costituito :

a) da un numero illimitato di quote di partecipazione che le singole Consorziati sono tenute a versare al momento della costituzione ovvero della successiva richiesta di adesione.

Il valore attribuito a ciascuna quota, all'atto della costituzione, è fissato in euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero). Tale contributo potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea.

b) da un finanziamento di almeno euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) effettuato una tantum dai Consorziati Fondatori all'atto della costituzione del Consorzio;

c) dai contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà definita con delibera del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea prima dell'inizio di ogni anno solare, eccezion fatta per l'anno 2015, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;

d) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni di cui dell'art. 12 promosse solo dai Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio Direttivo;

e) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri Enti pubblici, nonché da operatori privati;

f) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote.

g) da eventuali lasciti e donazioni;

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il Consorzio non può contrarre debiti verso intermediari creditizi o finanziari né assumere impegni di spesa eccedenti il fondo consortile.

Art. 7

Il fondo consortile viene inizialmente determinato in euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) sottoscritto per intero da tutti i consorziati e successivamente versato.

Ciascun Consorziato sottoscrive una quota di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

Art. 8

Io sottoscritto dottor Alfredo de Martino Notaio in Fano iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, certifico

che i signori:

- **CONTINI CLAUDIO**, nato a Cagli (PU) il 30 gennaio 1954, residente a Fossombrone, Via delle Ginestre n. 19, quadro direttivo, domiciliato per la carica in Fossombrone, ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Fossombrone A.P.S.**" con sede in Fossombrone (PU), Via Fratelli Kennedy n. 25,
- **FRULLI CLAUDIO** nato a Rimini il 28 dicembre 1958, residente a Misano Adriatico, Via Salvator Dalì n. 4/A, dirigente, domiciliato per la carica in Pesaro, Ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Pesaro A.P.S.**" con sede in Pesaro, Via A. Saffi n. 8,
- **DAMIGNANI RITA** nata a Pergola il giorno 8 aprile 1965, residente a San Lorenzo in Campo, Via San Vito sul Cesano n. 114, operaia, domiciliata per la carica in Pergola, ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Pergola A.P.S.**" con sede in Pergola, Piazza Garibaldi n. 23/A,
- **BRIGIDI CRISTINA** nata a Pesaro il 14 maggio 1965, residente Vallefoglia, frazione Montecchio, Via Mazzini, 52/B, impiegata, domiciliata per la carica in Vallefoglia, ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Montelabbate A.P.S.**" con sede in Vallefoglia, frazione Montecchio, Via dell'Industria snc,
- **BERNARDINI GIULIANO** nato a Sassocorvaro il 22 gennaio 1983, residente a Sant'Angelo in Vado, Via Piobbichese n. 7, tecnico, domiciliato per la carica in Sant'Angelo in Vado, ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Sant'Angelo in Vado A.P.S.**" con sede in Sant'Angelo in Vado, Via Pratello di Santa Maria n. 22,
- **LANI GABRIELE** nato a Urbino il 2 dicembre 1970, residente a Urbino, Via Padre Lamberto Torbidoni n. 20, coordinatore infermieristico, domiciliato per la carica in Urbino, ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Urbino A.P.S.**" con sede in Urbino, Via Sasso n. 122,
- **SERI LUCIANO** nato a Mondolfo il giorno 1 ottobre 1958, residente a Mondolfo, frazione Marotta, Via Palermo n. 39, ottico, domiciliato per la carica in Mondolfo, frazione Marotta, ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Marotta - Mondolfo A.P.S.**" con sede in Mondolfo, frazione Marotta, Viale Europa n.1,
- **TORRI FILIPPO** nato a Cagli il 22 ottobre 1963, residente a Cagli,

Via Gaetano Lapis n. 82, tecnico informatico,
domiciliato per la carica in Cagli, ove appresso, in qualità di
Presidente del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana**
- **Comitato locale di Cagli A.P.S.**" con sede in Cagli, via Flaminia
n.98,

- **CAMERACANNA DANIELA** nata a Roma il 9 settembre 1950, residente
a Fano, Strada Nazionale Adriatica Sud n. 229,
domiciliata per la carica in Fano, ove appresso, in qualità di
Commissario del Comitato locale denominato "**Croce Rossa Italiana**
- **Comitato locale di Fano A.P.S.**" con sede in Fano, Via Carlo Gozzi
n. 10/B, pensionata,

- **SALPANTI GIANCARLO** nato ad Acqualagna il 23 aprile 1947,
residente a Fermignano, Via Monte Asdrualdo n. 8/B, pensionato,
domiciliato per la carica in Fermignano, ove appresso, in qualità
di Commissario del Comitato locale denominato "**Croce Rossa**
Italiana - Comitato locale di Fermignano A.P.S." con sede in
Fermignano, Via Donizetti n.21,

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io
Notaio sono certo, hanno firmato il su esteso atto in calce ed a
margine dei fogli intermedi alla mia presenza, previa lettura
dello stesso datane alle parti.

I sovrascritti chiedono la conservazione dell'atto nei miei
rogiti.

Fossombrone, piazza Dante, 17, li ventinove settembre
duemilaquindici, ore diciotto e minuti quaranta.

F.to Alfredo de Martino notaio

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PESARO E URBINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**CONSORZIO COMITATI CRI
PROVINCIA PESARO E
URBINO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PESARO (PS) VIA AURELIO SAFFI 8 CAP 61122
Indirizzo PEC	consorziocripesaro@pec.it
Numero REA	PS - 193981
Codice fiscale	02588730412
Forma giuridica	consorzio

Estremi di firma digitale

Signature Not Verified

Digitally signed by LORENO ZANDRI
Date: 2018.06.28 11:38:39 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di PESARO E URBINO

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
3 Amministratori	5
4 Attività, albi ruoli e licenze	7
5 Sede ed unità locali	7
6 Storia delle modifiche dal 25/06/2018 al 25/06/2018	8

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/10/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/09/2015
Sistema di amministrazione	consiglio direttivo (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: IL CONSORZIO NON HA SCOPO DI LUCRO E LA SUA GESTIONE NON COMPORTA IL CONSEGUIMENTO NE' LA DISTRIBUZIONE DI UTILI SOTTO QUALSIASI FORMA. EVENTUALI ***
Poteri da statuto	AL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO CONFERITI TUTTI I POTERI PER AMMINISTRARE IL CONSORZIO. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 1. NOMINA IL VICE PRESIDENTE VICARIO E, OCCORRENDO, UNO O PIU' VICE PRESIDENTI ESECUTIVI, L ***

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02588730412
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO
Data iscrizione: 19/10/2015

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/10/2015

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 29/09/2015

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 29/09/2040

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015

forme amministrative

consiglio direttivo (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

IL CONSORZIO NON HA SCOPO DI LUCRO E LA SUA GESTIONE NON COMPORTE IL CONSEGUIMENTO NE' LA DISTRIBUZIONE DI UTILI SOTTO QUALSIASI FORMA. EVENTUALI AVANZI DI GESTIONE, SOPRAVVIVENENZE ATTIVE O PLUSVALENZE PATRIMONIALI COSTITUIRANNO MINOR COSTO DI GESTIONE PER I CONSORZIATI O INCREMENTO DEL FONDO CONSORTILE. IL CONSORZIO E' APARTITICO E NON PERSEGUE FINALITA' DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NE' CORPORATIVA. IL CONSORZIO E' COSTITUITO PER I SEGUENTI SCOPI E FINALITA': A) SVOLGERE DIRETTAMENTE E/O IN APPALTO O CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, LE SEGUENTI ATTIVITA' SANITARIE, SOCIO SANITARIE E/O EDUCATIVE: GESTIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA E DEI TRASPORTI URGENTI, TRASPORTI SIA PREVALENTEMENTE SANITARI CHE NON PREVALENTEMENTE SANITARI, SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA, TRASPORTO PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA', REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO, EDUCATIVA DOMICILIARE, ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE E DI CURA, ATTIVITA' DI LABORATORIO CREATIVI DI VARIO GENERE, PRODUZIONE ARTIGIANALE, INFORMATICA, ATTIVITA' DIDATTICO-ESPRESSIVE, PALESTRA, CINEFORUM, TEMPO LIBERO ECC., ATTIVITA' SOCIO-RIABILITATIVE DA SVOLGERE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (ANCHE PER SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIALE), NOLEGGIO CON O SENZA AUTISTA DI AMBULANZE; B) SVOLGERE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE, SIA INTERNA CHE ESTERNA IN MATERIA SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO E DI CERTIFICAZIONE PER L UTILIZZO DI ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI, ALL INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, O ASPIRANTI ALL AVVIO DI INIZIATIVE DI PICCOLA IMPRESA O LAVORO AUTONOMO, ANCHE A MEZZO DI CORSI DI FORMAZIONE; C) GESTIRE, STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE, IN PROPRIO O PER CONTO TERZI: AREE ATTREZZATE PER VERDE PUBBLICO, RISERVE NATURALI, ATTIVITA' FINALIZZATE AL TURISMO, ALLO SPORT E ALLA COMUNICAZIONE (TELEMATICA, RADIO E TELEVISIVA), SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE E COMUNQUE TUTTI I SERVIZI ESTERIALIZZABILI DAGLI ENTI LOCALI. LE ATTIVITA' DEL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. IL CONSORZIO POTRA' PARTECIPARE A GARE D APPALTO INDETTE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO. DESTINATARI DEI SERVIZI SVOLTI DAL CONSORZIO SONO: TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DELL OGGETTO SOCIALE COSI' COME PREVISTE DALLO SCOPO SOCIALE IN ARMONIA CON LE PREVISIONI DELLA LEGGE QUADRO N. 328/2000 SENZA DISTINZIONE ALCUNA. IL CONSORZIO POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE. POTRA', INOLTRE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRI CONSORZI, ENTI, SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO NEL RISPETTO PER ANALOGIA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 2351 DEL CODICE CIVILE SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO. IL CONSORZIO, CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA' CONTEMPLATE NELL OGGETTO SOCIALE, POTRA' ESERCITARE ATTIVITA' DI CUI ALL ART. 1 DELLA LEGGE 23.11.1939 N. 1815 E COMUNQUE PER LE QUALI SIA PRESCRITTA L ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI SULLA BASE DI TITOLI LEGALI DI ABILITAZIONE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SPECIFICA. LE NORME DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO STATUTARIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SOCIALE. IL CONSORZIO AGISCE E SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' NEL RISPETTO COMUNQUE DEI PRINCIPI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COME SOTTOSCRITTO E APPROVATO DAI COMITATI LOCALI CHE NE FANNO PARTE. LE ATTIVITA' ED I SERVIZI POTRANNO ESSERE SVOLTE DAL CONSORZIO, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L OPERA DEI CONSORZIATI O DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE APPOSITAMENTE INCARICATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, ANCHE A FAVORE DEL MERCATO IN GENERALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA INDICATI E DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA VIGENTI.

Poteri

poteri da statuto

AL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO CONFERITI TUTTI I POTERI PER AMMINISTRARE IL CONSORZIO. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 1. NOMINA IL VICE PRESIDENTE VICARIO E, OCCORRENDO, UNO O PIU' VICE PRESIDENTI ESECUTIVI, L EVENTUALE PRESIDENTE ONORARIO E GLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI ONORARI; 2. PREDISPONE IL REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO; 3. CURA LA REGOLARE TENUTA DEI REGISTRI, DELLA CONTABILITA' E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL CONSORZIO; 4. FORMULA LE STRATEGIE DI AZIONE DEL CONSORZIO NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE GENERALI STABILITE DALL'ASSEMBLEA E PROMUOVE LE INIZIATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI; 5. DELIBERA IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL NOME E DEL LOGO DEL

CONSORZIO E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI UTILIZZO, ALL'ADOZIONE DI ALTRI MARCHI E ALLA EVENTUALE OBBLIGATORIETA' DI TALI MARCHI PER TUTTI I CONSORZIATI; 5. DEFINISCE LE CARATTERISTICHE DELLE FUNZIONI CONTRASSEGNALE DAL MARCHIO DEL CONSORZIO O DA ALTRI MARCHI ADOTTATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO6), ED APPROVA LE CONDIZIONI NORMATIVE ANCHE DI CARATTERE TECNICO DESTINATE ALL'APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA I CONSORZIATI, RELATIVE ALLE FUNZIONI MEDESIME; 7. PUO' ISTITUIRE APPOSITI COMITATI PERMANENTI E COMMISSIONI PER LO STUDIO DI PROBLEMI ED ATTIVITA' SPECIFICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DEL CONSORZIO; 8. PREDISPONE IL REGOLAMENTO DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO; 9. DETERMINA LE QUOTE DI INGRESSO DEI NUOVI CONSORZIATI, NONCHE' I CONTRIBUTI SPECIFICI DI CUI ALLA LETTERA D) DELL ART. 6 DEL PRESENTE STATUTO; 10. DEFINISCE LA TIPOLOGIA, LE MODALITA' DI EROGAZIONE, NONCHE' I LIVELLI DEI SERVIZI ED I CONTROLLI PER LA VERIFICA DEL LORO RISPETTO; 11. DELIBERA IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONSORZIATI; 12. FORMULA IL PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA, IL BILANCIO PREVISIONALE ANNUALE E IN RELAZIONE AD ESSO DEFINISCE L'ENTITA' DEI CONTRIBUTI ORDINARI E DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI STRAORDINARI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA; 13. OVE DEL CASO, DELIBERA IN MERITO ALL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI SOGGETTI UTILIZZATORI PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA ALL'USO DEL MARCHIO DEL CONSORZIO E L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI TENUTI DAL CONSORZIO; 14. DELIBERA L'ADOZIONE DI NUOVI SERVIZI, DI INIZIATIVE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE, NEL RISPETTO DEL PREVENTIVO DI SPESA APPROVATO DALL'ASSEMBLEA; 15. PREDISPONE IL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE E LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA; 16. APPROVA LE RICHIESTE DI ADESIONE AL CONSORZIO, PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI E DELIBERA SULL ESCLUSIONE E RECESSO DEI CONSORZIATI; 17. DELIBERA IN ORDINE ALLE RICHIESTE DEI CONSORZIATI DI CESSIONE DELLA QUOTA CONSORTILE; 18. PREDISPONE LE MODIFICHE STATUTARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA; 19. DEFINISCE LE MODALITA', I CRITERI E L'IMPORTO DEGLI INCENTIVI E DELLE PENALITA' CONNESSI ALL'ATTIVAZIONE DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE E/O PENALIZZAZIONE; 20. DELIBERA IN MERITO ALLE MODIFICHE DELL'ELENCO ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" DELLO STATUTO DEL CONSORZIO CONTENENTE L'ELENCO DEI CONSORZIATI; 21. DELIBERA IN MERITO A QUALUNQUE NEGOZIO GIURIDICO DA COMPIERE; 22. DELIBERA IN ORDINE ALLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL CONSORZIO DA PARTE DEI CONSORZIATI E DEI TERZI; 23. DELIBERA IN ORDINE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRE SOCIETA', ENTI E TERZI IN GENERE; 24. DELIBERA, IN GENERALE, SU TUTTE LE MATERIE NON RISERVATE DAL PRESENTE STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-PRESIDENTE DEL CONSORZIO SPETTANO LE SEGUENTI FUNZIONI: A) CONVOCARE E PRESIDERE L ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI; B) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO DIRETTIVO; C) RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL CONSORZIO AD OGNI EFFETTO; D) ADEMPIERE AGLI INCARICHI ESPRESSAMENTE CONFERITIGLI DALL ASSEMBLEA O DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, LE SUE FUNZIONI SARANNO ESERCITATE DAL VICE PRESIDENTE VICARIO. LA FIRMA CONSORTILE SPETTA AL PRESIDENTE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE VICARIO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei consorziati al
25/06/2018

Proprieta'

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PESARO A.P.S.	Codice fiscale: 02531980411 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PERGOLA A.P.S.	Codice fiscale: 02531930416 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONTELABBATE A.P.S.	Codice fiscale: 02531960413 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN VADO A.P.	Codice fiscale: 02531940415 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI URBINO A.P.S.	Codice fiscale: 02531950414 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAROTTA - MONDOLFO A.P.	Codice fiscale: 02531990410 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CAGLI A.P.S.	Codice fiscale: 02531910418 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FANO A.P.S.	Codice fiscale: 02531900419 Tipo di diritto: proprieta'
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FERMIGNANO A.P.S.	Codice fiscale: 02531920417 Tipo di diritto: proprieta'

Variazioni dei consorziati che
hanno prodotto l'elenco sopra
riportato

pratica con atto del 04/06/2018

Data deposito: 25/06/2018
Data protocollo: 25/06/2018
Numero protocollo: PS -2018-16340

3 Amministratori

Presidente Consiglio Direttivo	SERI LUCIANO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	TORRI FILIPPO	
Consigliere	UGOCCIONI GILBERTO	
Consigliere	MENGACCI SARA	

Forma amministrativa adottata
consiglio direttivo

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Direttivo

SERI LUCIANO

Rappresentante dell'impresa
Nato a MONDOLFO (PS) il 01/10/1958
Codice fiscale: SRELCN58R01F348B
MONDOLFO (PS) VIA PALERMO 39 CAP 61037

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 06/04/2017
Data di prima iscrizione 19/10/2015
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

carica

presidente consiglio direttivo
Nominato con atto del 28/05/2018
Data iscrizione: 21/06/2018
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

Consigliere

TORRI FILIPPO

Nato a CAGLI (PS) il 22/10/1963
Codice fiscale: TRRFPP63R22B352J
CAGLI (PS) VIA GAETANO LAPIS 82 CAP 61043

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 06/04/2017
Data di prima iscrizione 19/10/2015
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

Consigliere

UGOCCIONI GILBERTO

Nato a URBINO (PS) il 09/09/1957
Codice fiscale: GCCGBR57P09L500K
URBINO (PS) VIA CA' MIGNONE SN CAP 61029 frazione LOC. SAN DONATO

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 06/04/2017
Data di prima iscrizione 01/06/2016
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

Consigliere

MENGACCI SARA

Nata a PESARO (PS) il 21/12/1976
Codice fiscale: MNGSRA76T61G479C
VALLEFOGLIA (PS) VIA DELL'INDUSTRIA 2 CAP 61022

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 30/08/2017
Data iscrizione: 29/09/2017
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	19/10/2015
Attività prevalente	GESTIONE AMMINISTRATIVA E BUCROCRATICA DEI CONSORZIATI.

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 19/10/2015

attività prevalente esercitata dall'impresa

GESTIONE AMMINISTRATIVA E BUCROCRATICA DEI CONSORZIATI.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 86.90.42 - servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede legale

GESTIONE AMMINISTRATIVA E BUCROCRATICA DEI CONSORZIATI.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 86.90.42 - servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 31/12/2017)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1	1	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	1	1	1	1

5 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	PESARO (PS) VIA AURELIO SAFFI 8 CAP 61122
Indirizzo PEC	consorziocripesaro@pec.it
Partita IVA	02588730412
Numero REA	PS - 193981
Unità Locale n. PS/1	VIALE EUROPA 1 MONDOLFO (PS) CAP 61037

Sede

Iscrizione REA sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 193981

indirizzo elettronico partita Iva

PESARO (PS)
VIA AURELIO SAFFI 8 CAP 61122
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: consorziocripesaro@pec.it
02588730412

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. PS/1

indirizzo

Attività esercitata

Ufficio Amministrativo
Data apertura: 28/05/2018
MONDOLFO (PS)
VIALE EUROPA 1 CAP 61037
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI INTERNI

6 Storia delle modifiche dal 25/06/2018 al 25/06/2018

Protocolli evasi

Anno 2018

2

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di PESARO E URBINO

Protocollo n. 16361/2018
del 25/06/2018

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
UL - apertura modifica cessazione di unità locale o aziendale
Numero modelli: 1

Protocollo n. 16340/2018
del 25/06/2018

moduli

S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• modifiche atto costit/patti soc.(soc di persone, consorzi, geie) recesso consorzio
Data atto: 04/06/2018
Data iscrizione: 28/06/2018
scritta

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: DE MARTINO ALFREDO
Numero repertorio: 11825
Località: PESARO (PS)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 25/06/2018

Data effetto: 28/05/2018

• **apertura unita' locale**

MONDOFIO (PS) VLE EUROPA

